

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

8° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2001

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(375) *FASSONE ed altri: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(475) *CENTARO: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 7 e <i>passim</i>
BOBBIO Luigi (AN)	8, 15
CAVALLARO (Mar-DL-U)	13
* CENTARO (FI)	5, 6, 7 e <i>passim</i>
* FASSONE (DS-U)	6, 7, 9 e <i>passim</i>
GUBETTI (FI)	5, 12
* VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia	8, 9
ZANCAN (Verdi-U), relatore	3, 5, 6 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	Pag. 19

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territoriale lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 17,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(375) FASSONE ed altri: *Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(475) CENTARO: *Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 375 e 475.

Informo che la Commissione è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, ad inserire all'ordine del giorno i provvedimenti in titolo.

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del 12 dicembre scorso, proseguendo con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

ZANCAN, *relatore*. Con il permesso della Commissione, ho poc'anzi presentato un emendamento di coordinamento identificato come 3.12-*bis*, che tende ad uniformare la disciplina dell'amministrazione di sostegno a quella del tutore e del curatore.

Siamo stati più severi nei confronti dell'amministratore di sostegno di quanto la legge non lo sia con il curatore e il tutore. L'articolo 388 del codice civile, infatti, prevede che una volta approvato il conto finale della tutela (e quindi anche della curatela) si possono avere rapporti patrimoniali tra il sottoposto a tutela e il tutore (e quindi anche il curatore); noi abbiamo fissato il termine di due anni dall'approvazione del conto finale.

Le soluzioni possibili sono due. O quella prospettata per iscritto nell'emendamento 3.12-*bis*, tendente ad un coordinamento, che prevede, dopo l'approvazione del conto finale, il possibile instaurarsi di rapporti patrimoniali tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario, ovvero si potrebbe prevedere il citato sbarramento dei 2 anni che, però, dovrebbe essere esteso anche al tutore e al curatore.

Da parte mia, anche nello spirito dell'emendamento Fassone, avrei optato per la prima soluzione lasciando libertà di rapporti tra le parti.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Centaro, premesso che condivido nella sostanza le modifiche contenute nell'emendamento 3.2 presentato dal senatore Gubetti, credo che la specifica-

zione in esso contenuta «ovvero di un accertato stato di severa dipendenza da sostanze psicotrope o comunque alteranti protrattasi nel tempo» sia per lo più superflua. Infatti, una grave malattia, una menomazione fisica o psichica ovvero a causa dell'età avanzata ricomprende anche l'accertata severa dipendenza da sostanze psicotrope o comunque alteranti protrattasi nel tempo; tale espressione, inoltre, non mi piace sul piano culturale, perché con essa si rischia di introdurre la possibilità, *expressis verbis*, di tentare il ricorso in situazioni di ubriachezza non conclamata, di tossicodipendenza ancora controllabile; infatti la severa dipendenza da sostanze stupefacenti, da alcool o, come si diceva nel convegno di Siracusa, da gioco d'azzardo è un requisito il cui accertamento, dal punto di vista applicativo, sarebbe molto problematico.

Secondo il mio parere, quindi, ciò che conta è la conseguenza; in situazioni, cioè, di impossibilità anche parziale e temporanea di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona si può dare luogo all'amministrazione di sostegno. Preferisco, in altre parole, non introdurre l'inciso proposto dal senatore Centaro. In sostanza, sono per la soppressione dell'aggettivo «grave» e dell'inciso «ovvero di un accertato stato di dipendenza da sostanze psicotrope o comunque alteranti protrattasi nel tempo». Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento del senatore Centaro nel testo attuale, e mi riservo di esprimere parere favorevole qualora vengano accolte le modifiche proposte.

Sono poi favorevole all'emendamento 3.2 del senatore Gubetti, a condizione che si lasci il riferimento all'infermità e alla menomazione.

Colgo l'occasione per ricordare che la *ratio* dell'emendamento 3.5 da me presentato è di far sì che la rappresentanza del beneficiario dell'amministrazione di sostegno avvenga in nome e per conto dello stesso ma senza lasciare a quest'ultimo alcuna capacità di agire nella *subjecta materia*. Infatti, se ad esempio si stipula un mandato speciale per vendere una casa si conserva come mandante la possibilità di venderla. Comunque, se si ritiene che il testo sia sufficientemente chiaro, e potrebbe esserlo alla luce del successivo articolo 4, e che la frase «in nome e per conto del beneficiario» significhi che quest'ultimo ha perso la capacità di agire, io non insisterò per la votazione dell'emendamento.

Signor Presidente: le chiedo scusa ma devo continuare il mio intervento in piedi perché le sedie di questa Commissione sono eccessivamente basse; vorrei anche far risultare agli atti che i banchi di questa Commissione sono troppo piccoli, peggiori di quelli dei tribunali.

Tornando al testo del disegno di legge al nostro esame, il proposto nuovo articolo 409 del codice civile, recante «Effetti dell'amministrazione di sostegno», contiene la seguente locuzione: «Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire»; questo sta a significare che lo stesso la perde per gli atti che formano oggetto dell'amministrazione di sostegno. È per questo che ritengo preferibile la locuzione «in luogo» invece di «in nome e per conto».

CENTARO (*FI*). Senatore Zancan, tecnicamente questa formula non esiste nel codice civile e in quello di procedura civile; il procuratore agisce sempre «in nome e per conto», non «in luogo».

GUBETTI (*FI*). Modifico, signor Presidente, l'emendamento 3.2 nell'emendamento 3.2 (Nuovo testo), nel senso indicato dal relatore.

ZANCAN, *relatore*. È chiaro che la formula «in nome e per conto» sottende sempre una perdita della capacità di agire per un determinato atto, lo vediamo anche dal proposto articolo 409 del codice civile.

Ad ogni modo, poiché constato che il concetto è abbastanza chiaro alla Commissione, ritiro l'emendamento 3.5.

Vorrei poi sottolineare l'utilità dell'emendamento 3.8 a mia firma, perché il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non può essere obbligato a compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

L'emendamento 3.9 mira a prevedere per l'amministratore di sostegno un onere di informare il giudice tutelare nel caso di contrasto con il beneficiario. Pensiamo ad esempio al caso dell'amministratore di sostegno che informa il beneficiario di voler vendere la casa in cui questo abita da decenni. Se si verifica il contrasto dovrebbe comunque essere onere dell'amministratore di sostegno informarne il giudice tutelare.

CENTARO (*FI*). Vorrei però indicare al relatore l'utilità di mantenere nel secondo periodo del secondo capoverso del proposto articolo 410 del codice civile la locuzione «in caso di contrasto», per non alterare la casistica del ricorso al giudice tutelare. Non basta infatti una semplice informazione al giudice tutelare circa l'esistenza di un contrasto, ma occorre anche prevedere la possibilità di un vero e proprio ricorso a tale giudice.

ZANCAN, *relatore*. Sono d'accordo, modifico pertanto l'emendamento 3.9 in tal senso (3.9 Nuovo testo).

Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 3.10.

Esprimo poi parere contrario sul primo periodo dell'emendamento 3.11 per la ragione già illustrata: mi sembra, infatti, difficile stabilire quando, a causa di menomazioni fisiche, l'amministrazione di sostegno debba essere disposta. Pensiamo, ad esempio, alla vecchiaia in cui la fisicità e la psichicità sono molto vicine e non distinguibili.

Esprimo parere favorevole sulla seconda parte dell'emendamento 3.11, in quest'ultimo caso subordinatamente alla soppressione della parola «tuttavia».

Sull'emendamento 3.12, di puro coordinamento, esprimo ovviamente parere favorevole come pure sull'emendamento 3.12-*bis*.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.13, penso che il decreto, data la delicatezza della materia, debba essere motivato. Insisto, pertanto, su questo punto.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.14.

PRESIDENTE. Siamo consapevoli della distonia rispetto all'ipotesi ordinaria che prevede la decorrenza della prescrizione dalla morte dell'interessato?

Se vale il principio prima ricordato, la prescrizione è contenuta nell'articolo 387 del codice civile.

ZANCAN, *relatore*. In questo emendamento l'ipotesi dell'annullamento, nel caso sia domandato dal beneficiario, viene tenuta fuori.

PRESIDENTE. Il terzo capoverso dell'articolo 412 prevede che le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Molto opportunamente l'emendamento precisa, poi, che tale termine decorre dal giorno in cui l'atto è stato compiuto nei casi di cui al primo comma, salvo nel caso in cui l'annullamento sia domandato dal beneficiario. In quest'ultimo caso, nonché in quelli previsti dal secondo comma, il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministratore di sostegno.

FASSONE (*DS-U*). Anche la morte determina la cessazione, quindi è sempre un *dies a quo* significativo.

PRESIDENTE. Se l'azione è promossa dagli eredi, e la persona sottoposta all'amministrazione di sostegno, per sua fortuna, vive per un periodo superiore ai cinque anni dopo che è cessato lo strumento, l'azione è prescritta per l'erede.

FASSONE (*DS-U*). Nel caso in cui l'azione sia promossa da terzi è il compimento dell'atto che segna il *dies a quo*.

CENTARO (*FI*). Vorrei far osservare che con l'introduzione di tale decorrenza per le fattispecie previste nel secondo comma (quelle cioè che riguardano gli annullamenti di atti compiuti dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge), vincolare il decorso di questo termine al momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione dell'amministratore di sostegno può portare anche a periodi lontani rispetto alla confezione dell'atto con problemi per quanto attiene l'affidamento di terzi. Mi pare, invece, che la norma, così come è ora, sia più snella; nel senso che prevede la decorrenza di quel termine nei cinque anni dal compimento dell'atto compiuto illegittimamente dal beneficiario. Diversamente – ripeto – si potrebbe arrivare addirittura a decenni o anche alla morte, che è il momento di cessazione dell'amministrazione di sostegno, e da lì far decorrere il termine di prescrizione di cinque anni con difficoltà di affidamento notevoli anche nei rapporti contrattuali.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il problema dell'affidamento, dobbiamo tener conto del fatto che si tratta di un istituto per il quale abbiamo previsto forme di pubblicità.

CENTARO (FI). Consideriamo, oltre al problema dell'affidamento, gli effetti teoricamente illegittimi o nocivi dell'atto, che possono permanere.

Se facciamo decorrere il suddetto termine nei cinque anni, questo periodo sarà sufficientemente congruo, ma anche rapido, per arrivare alla soluzione definitiva del problema.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, *re melius perpensa*, credo dovremmo individuare il compimento dell'atto come *dies a quo* del termine di prescrizione tutte le volte che ad agire siano terzi; dovremo individuare, invece, la cessazione dello stato di soggezione quando ad agire è il beneficiario dell'amministrazione.

ZANCAN, *relatore*. Per cui chi compra dall'amministratore di sostegno, faccio per dire, una casa sa che, comunque, sempre il beneficiario potrebbe iniziare un'azione nei suoi confronti. Teniamo conto che c'è questo rischio.

PRESIDENTE. Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno, in violazione di disposizioni di legge o in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferiti dal giudice, restringono notevolmente il caso; non si tratta del compimento di un atto qualsiasi.

ZANCAN, *relatore*. Poniamo che il giudice preveda la vendita di una casa e l'amministratore di sostegno ne venda due e venda anche il *garage*, che non è di pertinenza; chi lo compra sa che, terminata l'amministrazione di sostegno, il beneficiario può per cinque anni chiederne l'annullamento.

PRESIDENTE. Fa a meno di comprarlo, posto che ha tutti gli strumenti che noi gli stiamo attribuendo per verificare i limiti dei poteri della persona che impegna. Peraltro, credo che nel contratto stipulato con persona diversa dal titolare del diritto sia obbligo della parte verificare la natura e la legittimità dei poteri.

CENTARO (FI). Consideriamo, Presidente, che ci stiamo rivolgendo anche al mercato del trasferimento dei beni mobili, che non è così formale e in cui vige il principio «possesso vale titolo», di cui all'articolo 1153 del codice civile.

PRESIDENTE. Questo è un altro aspetto. Vi prego di riflettere proprio con riferimento all'articolo 1442, secondo comma, del codice civile rispetto al quale l'impostazione del testo al nostro esame rappresenta una «virata secca». Il secondo comma di questo articolo afferma infatti

che quando l'annullabilità dipende da incapacità legale il termine per la prescrizione dell'azione di annullamento decorre dal momento in cui è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.

BOBBIO Luigi (AN). Sarebbe emblematico derogare a questo principio in maniera così drastica.

CENTARO (FI). Si potrebbe prevedere un riferimento all'articolo 1442.

PRESIDENTE. Secondo me l'emendamento dovrebbe prevedere l'applicazione dell'articolo - 1442 del codice civile; in ogni caso al fine di consentire un ulteriore approfondimento della materia, ne dispongo l'accantonamento.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 3.1 vorrei far rilevare che in effetti si può realizzare una sorta di sovrapposizione con l'istituto dell'inabilitazione, che è previsto espressamente anche per coloro che «per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espongono sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici.» I requisiti necessari per integrare la fattispecie in esame non sono dissimili da quelli che danno luogo ad una pronuncia giudiziale di interdizione o di inabilitazione e non vi sono confini netti che aiutino ad individuare con sicurezza, nell'ambito delle ipotesi che determinano un'incapacità di agire, la ricorrenza di un istituto piuttosto che di un altro. Il riferimento all'impossibilità di mantenere uno stato di autonomia decisionale o funzionale potrebbe indurre a ritenere che l'assistenza dell'amministratore di sostegno, e conseguentemente la parziale incapacità di agire, possa essere riconosciuta sia nel caso di difficoltà mentale che nel caso di problemi motori. In quest'ultima ipotesi, appare del tutto sproporzionato far conseguire una limitazione alla capacità di agire. Per tali ragioni il parere del Governo sull'emendamento 3.1 è contrario.

Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.3, 3.4, 3.6 e 3.7

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 3.8 e sull'emendamento 3.9 (Nuovo testo).

Esprimo, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 3.10.

Sull'emendamento 3.11, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedendo scusa ai colleghi, al relatore e al proponente, vorrei proporre al senatore Fassone una modifica sull'ultima parte dell'emendamento 3.11 sostituendo la frase «ovvero persona con lui stabilmente convivente» con le parole «ovvero persona che sia stata chiamata alla funzione (ovviamente di amministratore di sostegno) in quanto con lui

stabilmente convivente» in modo da riportare la stabile convivenza non al momento successivo all'entrata in funzione dell'istituto ma ad un momento antecedente. Nel ventaglio delle persone chiamate a svolgere la funzione noi sappiamo esservi il coniuge e lei giustamente si è preoccupato (e lo abbiamo recepito in altra parte del testo) di equiparare in questo caso al coniuge la persona stabilmente convivente. Personalmente non ho alcun dubbio sull'opportunità di recepire l'articolo 596 del codice civile, che mi sembra contenga i principi che rendono valide le disposizioni testamentarie della persona in difficoltà nei confronti di un certa gamma di congiunti, parenti e affini. Non sono contrario, quindi, ad includere nella gamma anche il convivente, a condizione però che lo sia da un periodo antecedente rispetto all'inizio dell'amministrazione di sostegno.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, concordo con la riformulazione testé proposta. Non vorrei però insorgesse l'equivoco che nell'ipotesi di successione di amministratori di sostegno dovesse essere tale sin dalla prima nomina. Occorre che sia convivente – se ho ben capito – prima della sua nomina ad amministratore di sostegno.

PRESIDENTE. Credo che questo non possa accadere.

FASSONE (*DS-U*). Stando così le cose, non posso che essere d'accordo con la riformulazione proposta.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.12 e 3.13.

Mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 3.12-*bis* e mi riservo di esprimere in un momento successivo il parere sull'emendamento 3.14.

(Il Presidente accetta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, vorrei svolgere alcune considerazioni in merito all'emendamento 3.1, anche nello spirito di assoluta collaborazione che ha caratterizzato l'esame di questo disegno di legge. L'introduzione di questo emendamento serviva ad avviare una riflessione sulla materia, affinché anche dai lavori preparatori si potesse trarre l'intendimento del legislatore di ritenere che l'infermità, o comunque l'incapacità di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona e dei propri interessi, non fosse collegata soltanto a patologie ordinarie ma anche a stati quali l'alcolismo e l'abuso di sostanze stupefacenti che conducono a effetti analoghi. Non condivido l'obiezione precedentemente sollevata dal Governo poiché, con altra norma presente in questo disegno di legge, è stata ristretta la casistica dell'interdizione, e quindi anche dell'inabilitazione; vi è pertanto la possibilità che l'amministrazione di sostegno di-

venga una sorta di funzione estremamente estesa e ampia, che quindi potrebbe riguardare casi che nella legge vigente dovrebbero rientrare nell'istituto dell'interdizione.

Pertanto, tenute ferme le indicazioni espresse da tutta la Commissione sull'intendimento del legislatore in merito all'estensione delle cause che portano all'amministrazione di sostegno, purché ovviamente ricorrano i presupposti indicati dal nuovo articolo 404 del codice civile, ritiro l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2 (Nuovo Testo), presentato dal senatore Gubetti.

È approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 3.3.
Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.5 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11 (Nuovo testo).

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, accolgo l'invito che lei stesso mi rivolse nel corso dell'illustrazione dell'emendamento: tornarci su in sede di dichiarazione di voto.

Ho preso atto, con apprezzamento e soddisfazione, che vi è almeno convergenza sulla terza proposizione che riduce di molto i danni contenuti nell'attuale testo licenziato dalla Commissione.

Mi permetto di insistere, nei limiti in cui ciò mi è consentito, sulla necessità di approvare la norma nel suo complesso perché, al di là di qualsiasi affezione che ciascuno ha alle proprie idee, ritengo che nel testo predisposto dalla Commissione siano contenuti profili di illegittimità costituzionale molto consistenti. Noi, infatti, abbiamo esaminato il problema relativo alla capacità di testare dal punto di vista del destinatario, e molte voci si sono levate nel senso di dire che è opportuno che il destinatario rimanga persona imparziale, estranea a qualsiasi eventuale interesse in questo ufficio.

Non abbiamo, però, esaminato abbastanza il problema dal punto di vista della capacità di testare che appartiene ai diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione e che possono essere sacrificati o ridotti soltanto in presenza di incapacità nascenti da indegnità di tipo penale o da incapacità di intendere e di agire.

Se escludiamo (come propongo di escludere) la situazione della menomazione psichica, veniamo a limitare un diritto fondamentale della persona in funzione di menomazioni che non hanno nulla a che vedere con quelle che legittimano la restrizione dei diritti fondamentali. Quindi, o diciamo che la persona anziana è, in quanto tale, circonvenibile (ma allora dovremmo inibire la capacità di testare a tutti coloro che hanno un'età molto avanzata e credo che nessuno lo sostenga), altrimenti non vedo proprio la giustificazione (e questo è l'altro profilo di illegittimità) di una diversità di trattamento tra una persona non ambulante, ipovedente o, comunque, affetta da menomazione fisica che giustifichi l'amministrazione di sostegno, e altra persona che abbia le stesse caratteristiche mentali e che può, invece, liberamente testare.

Ritengo quindi, anche alla luce di considerazioni di opportunità che ho avuto modo di verificare con persone che hanno frequentazione con i problemi degli anziani e disabili, che poter realizzare un *mutuum adiutorium* con il vicino di casa che lo assiste, e al quale il beneficiario assicura una parte delle sue sostanze, sia veramente un'esigenza talora sentita proprio dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

È vero che l'auspicata accoglienza della terza proposizione riduce di molto l'area dell'incapacità a testare ma ne resta fuori una fascia che, secondo me, urta pesantemente contro gli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Mi permetto, quindi, di raccomandare un'ulteriore riflessione sull'accogliibilità dell'intero testo.

CENTARO (FI). Signor Presidente, il testo attuale del nuovo articolo 411 riproduce sostanzialmente una disciplina presente anche per il tutore e il curatore, e in relazione alla quale non sono state mai sollevate questioni di legittimità costituzionale.

FASSONE (*DS-U*). Il curatore attiene ad una persona mentalmente limitata.

CENTARO (*FI*). Aggiungo che le stesse ragioni che stanno all'origine di queste disposizioni valgono anche per la figura dell'amministratore di sostegno. Dobbiamo, infatti, entrare in un'ottica di condizionamento della assoluta ed imparziale libertà di testare, nel momento in cui persone anche assolutamente sane di mente, ma menomate fisicamente, o persone in età avanzata possono trovarsi accanto individui che, a volte in buona fede ma altre volte in mala fede, possono utilizzare in proprio favore tale presenza e l'ufficio pubblico al quale sono chiamate. Ancora peggiore sarebbe il caso in cui un amministratore di sostegno viene nominato, nella previsione di poter ricevere qualcosa attraverso la disposizione testamentaria; a questo punto ci troveremmo di fronte ad una funzione pubblica accettata in base ad un mercimonio veramente pericoloso.

Trovandoci dinanzi ad una persona, che per vari motivi è condizionata e limitata nella possibilità di esplicare un'attività normale o di soddisfare i bisogni della vita quotidiana, il nostro scopo dovrebbe essere quello di evitarne il condizionamento da parte di chi, essendole molto vicino, accudendola, servendola e preoccupandosi dei suoi interessi, possa in qualche caso condizionarne la libertà di testare.

La circostanza per persone in età avanzate è molto vicina ad una ipotetica carenza o forte limitazione dell'assoluta e piena capacità di intendere e volere.

Aggiungo, inoltre, che l'introduzione nel terzo periodo di un'eccezione alla regola che riguarda persona (con la modifica indicata dal Presidente della Commissione) già stabilmente convivente, che ha un rapporto di presenza costante accanto al beneficiario e anche di parentela entro il quarto grado (quindi, ricompresa nell'ambito familiare), persona verso la quale si dovrebbe indirizzare la volontà del testare, costituisce, comunque, un'eccezione al sistema che può soddisfare. Il problema è rappresentato dalla presenza di una persona estranea al nucleo familiare, che in virtù di questo ufficio possa trarre un giovamento economico indebito.

Queste, pertanto, sono le ragioni che militano a favore di un mantenimento del testo originario e, ovviamente, di un accoglimento del terzo periodo dell'emendamento presentato dal collega Fassone.

GUBETTI (*FI*). Vorrei cercare, non so se riuscirò, di tranquillizzare il senatore Fassone. Il ragionamento esposto dal senatore Centaro mi sembra possa essere agganciato al concetto di «inferiorità psichica» che si ha nel caso di circonvenzione di incapaci, sganciato dalla malattia mentale. L'infermità psichica non necessita del presupposto della malattia mentale ma è una situazione che, ad esempio, può originare anche da limitazioni di tipo fisico. Quindi, in questo senso credo che si possano accogliere le considerazioni del collega Centaro.

ZANCAN, *relatore*. Sono molto sensibile alle argomentazioni del senatore Fassone in merito a talune libertà fondamentali come la facoltà di testare senza limitazioni di sorta, però in questo caso, a ben vedere, ci troviamo dinanzi ad un ufficio che ha certamente delle valenze pubblicistiche e che può annoverare anche situazioni particolari. Ad esempio, nel caso dell'amministrazione di sostegno per vecchiaia non vi è dubbio che il beneficiario si affida totalmente alla persona che lo assiste; è assolutamente umano. Ma dare corso a questa umanità corrisponde all'intento dell'amministrazione di sostegno? Se su dieci amministratori di sostegno nominati per ragioni di età, cinque o sei divengono beneficiari di testamento da parte dei propri assistiti che cosa accade? L'amministratore di sostegno provvederà a compiere tutti gli atti nell'interesse del beneficiario o invece nella prospettiva che questo potrebbe testare curerà più i propri interessi che non quelli del tutelato? In realtà si creerebbe una commistione di interessi che credo debba essere evitata.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). In un primo tempo ero piuttosto perplesso sulle motivazioni del senatore Fassone, ma ora la sua posizione mi sembra convincente. Da un lato, vi è palesemente l'esigenza di tutelare la libertà di testare, che è un diritto fondamentale, dall'altro quella di garantire che tale libertà non venga in qualche modo coartata. Il collega Fassone sostiene che la norma è confezionata in modo tale da escludere una possibile commistione tra persona di diminuita capacità di intendere e volere e amministratore di sostegno. Mi sembra che francamente non vi sia ragione di limitare una libertà fondamentale. Oltretutto, ci troveremo forse di fronte ad un'ipotesi di incostituzionalità: limitazione di un diritto in assenza della tutela di un bene di pari e adeguato valore costituzionale. La libertà di testare diversamente, come anche il collega Fassone ha detto, dovrebbe essere in qualche modo sospetta una volta superata una certa età. In ipotesi, chiunque di noi, in relazione a particolari esigenze e condizioni esistenziali, potrebbe essere sospettato di testare per ragioni ben diverse dalla volontà di disporre diversamente del proprio patrimonio. Quindi, confessando che anche io potrei compiere qualche «peccato testamentario» dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 3.11 (Nuovo Testo).

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei proporre di procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento 3.11 (Nuovo testo), ponendo in votazione la parte iniziale dell'emendamento fino alle parole «dall'approvazione del conto finale» e poi la parte restante.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni in senso contrario, metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.11 (Nuovo testo), presentato dal senatore Fassone, fino alle parole «dall'approvazione del conto finale».

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 3.11 (Nuovo Testo), presentato dal senatore Fassone, dalle parole: «*Inserire dopo il secondo capoverso il seguente*» fino al termine.

E' approvata.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12-*bis*.

Onorevoli colleghi, in sede di dichiarazione di voto vorrei evidenziare che il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà in senso contrario a questo emendamento. Abbiamo previsto, del resto non in distonia con quanto previsto per l'istituto della tutela e dell'inabilitazione, che la revoca dell'amministrazione di sostegno possa essere richiesta dall'amministratore stesso. Quindi, evidentemente stiamo affrontando un problema in termini di patologia. Se venisse approvato tale emendamento ci potremmo trovare dinanzi al paradosso che una convenzione stipulata il giorno dopo la revoca dell'istituto per iniziativa del beneficiario della stessa non sarebbe più nulla.

ZANCAN, *relatore*. Poiché l'amministratore di sostegno il giorno dopo la cessazione dell'istituto potrebbe essere la controparte di una convenzione, occorrerebbe mantenere la nullità delle convenzioni stipulate prima che siano decorsi due anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno. Forse però in questo modo complichiamo le cose in maniera cospicua.

CENTARO (*FI*). Il problema è il seguente: o noi uniformiamo in un senso oppure introduciamo per l'interdizione e l'inabilitazione lo stesso regime; anche perché con la modifica della normativa sulla tutela che introduce questa legge, l'amministratore di sostegno, quando sarà approvata la legge, entrerà in vicende umane oggi ricomprese nell'interdizione. Di qui la necessità di un'uniformità, in un senso o nell'altro, ma necessaria nel dettato normativo.

PRESIDENTE. Su questo punto, senatore Centaro, concordo con lei. Anzi, a tal proposito, per evitare una costruzione frettolosa della norma di modifica dell'articolo 388 del codice civile, dovendo essere oggetto di un articolo aggiuntivo suggerirei di approntarla in un secondo momento.

Il problema, senatore Zancan, credo sia rappresentato dalla filosofia di base che abbiamo impresso all'amministratore di sostegno, una figura, cioè, estremamente flessibile che copre un ampio ventaglio di situazioni possibili.

CENTARO (*FI*). La mia proposta, in sostanza, sarebbe la seguente: ritirare l'emendamento 3.12-*bis* e riproporne ad altro in sintonia con gli istituti di interdizione e inabilitazione alla fine dell'esame complessivo del disegno di legge; il relatore infatti può presentare in qualsiasi momento un emendamento. Qualunque sia l'orientamento, non mi esprimo in un senso o nell'altro. Propongo, signor Presidente, di accantonare questo emendamento in modo da avere più tempo per studiare e confezionare meglio la norma.

ZANCAN, *relatore*. Non capisco la differenza rispetto all'istituto della tutela.

BOBBIO Luigi (*AN*). Non si discute il merito ma il metodo.

PRESIDENTE. Su questo punto, senatore Zancan, sono d'accordo con lei. Anch'io ravviso la necessità di un coordinamento con l'articolo 388 del codice civile. Questo coordinamento può avvenire in due maniere: modificando la norma che abbiamo previsto che introduce il termine di «quarantena» di due anni nel testo dell'articolo 411 proposto all'articolo 3 del disegno di legge, oppure inserendo questa «quarantena» nell'articolo 388 del codice civile. Su questo siamo d'accordo.

Si tratta di capire se la Commissione giudica l'articolo 388 del codice civile di sufficiente protezione, e quindi preferisce modificare, per creare uniformità, l'articolo 411 proposto all'articolo 3, o se preferisce fare l'inverso. Questo è l'argomento in discussione.

FASSONE (*DS-U*). Penso che proprio per quel principio generale a cui ho fatto cenno a proposito dell'altro emendamento, e proprio in relazione alla cornice che noi stessi abbiamo scritto, e cioè che questa legge ha la finalità di assicurare la migliore tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire, tenuto conto che nell'area del beneficiario entrano anche persone che non hanno quelle limitazioni, se non quella minima su cui si è voluto insistere, sarei proprio per alleggerire le sanzioni, e quindi proporrei semmai di realizzare l'allineamento a rovescio, affiancandoci all'articolo 388 del codice civile.

CENTARO (*FI*). Torno a riproporre un'opzione di metodo e non di merito.

È inutile imbarcarsi ora nella discussione di merito perché si rischia di farlo in modo affrettato. Si può discutere nel merito, con apertura assoluta ad una modifica anche dell'articolo 388 nel senso che si propone, ma vorrei che al merito si pensasse alla fine; una volta, cioè, giunti all'approvazione del disegno di legge, con la previsione da parte nostra di un impegno ad introdurre una norma.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, l'emendamento 3.12-*bis* si intende accantonato.

Dispongo altresì l'accantonamento dell'emendamento 3.14.
Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal relatore.

È approvato.

In conseguenza dell'accantonamento degli emendamenti 3.12-*bis* e 3.14, dispongo l'accantonamento della votazione dell'articolo 3.
Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7, presentato dal relatore.

ZANCAN, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.0.1.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento 7.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Senatore Zancan, non avevo dubbi sul piano ideologico in merito a tale proposta emendativa, nel senso che a mio parere la persona stabilmente convivente può essere chiamata a svolgere la funzione di amministratore di sostegno come quella di tutore o di curatore dell'inabilitato. Ho francamente qualche dubbio sulla corretta metodologia con cui siamo intervenuti; sono del parere che questo tipo di sottolineatura non serva alla causa della coppia di fatto, se poi è questo il discorso che si vuole portare avanti, perché sarebbe preferibile privilegiare la questione sostanziale.

Ai successivi articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento, presentato dal relatore, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Ai successivi articoli 10, 11, 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13.

ZANCAN, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 13.0.1, 13.0.2 e 13.0.3.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.0.3, presentato dal relatore.

È approvato.

All'articolo 14 non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui è stato presentato un emendamento.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, in merito all'emendamento 15.1, riconoscendo la disponibilità del Governo mi rendo conto che chiedere un termine di due mesi sarebbe una offesa in termini, però mi sembra opportuno prevedere almeno un termine di 15 giorni per l'entrata in vigore della legge.

CENTARO (*FI*). Considerata la necessità di apprestare dei registri, sono assolutamente d'accordo con l'ipotesi prima accennata dal senatore Zancan di prevedere almeno un termine di 60 giorni.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.1, potrebbe allora essere riformulato in questo senso: «La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

ZANCAN (*Verdi-U*). Sono d'accordo, Presidente; riformulo pertanto l'emendamento 15.1 nell'emendamento 15.1 (Nuovo testo).

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 15.1 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,55.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 375

d'iniziativa dei senatori FASSONE, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, MARITATI, BOCO, CARELLA, CARUSO, MAGISTRELLI, RIPAMONTI, TOIA E ZANCAN

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione

DISEGNO DI LEGGE N. 475

d'iniziativa del senatore CENTARO

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«CAPO I. – Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. – (*Amministrazione di sostegno*). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica ovvero a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. – (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Pubblicità*). – Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età; esso diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- a) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- b) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- c) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- d) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- e) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- f) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. - (*Soggetti*). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. – (*Procedimento*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sull'istanza.

Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. – (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). – La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nella scelta, il giudice tutelare deve, ove possibile, preferire il soggetto designato dall'interessato, ovvero dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello, il parente entro il quarto grado.

Le designazioni di cui al comma precedente possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. – (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). – Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. – (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). – Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nel corso della gestione. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Art. 411. – (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). – Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 596. E' nulla in ogni caso qualsiasi convenzione stipulata, anche indirettamente, tra l'amministratore di sostegno ed il beneficiario prima che siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno ovvero dall'approvazione del conto finale.

Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di questo codice e delle leggi speciali, la sottoposizione all'amministrazione di sostegno è equiparata all'interdizione ed all'inabilitazione. Tuttavia il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, non si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto a seguito di ricorso o istanza che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412 – (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). – Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.

Art. 413. – (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). – Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"CAPO II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 414. – (*Persone che possono essere interdette*). – Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione"».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalla persona indicata negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405.».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408.».

Art. 8.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.».

Art. 9.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

III**NORME DI ATTUAZIONE,
DI COORDINAMENTO E FINALI****Art. 10.**

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice civile non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1999, n. 488».

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, relativamente ai procedimenti previsti per dal capo II del titolo XII del libro primo del codice civile, come modificato dalla presente legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 3.720.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

b) le complete generalità della persona beneficiaria;

c) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

d) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 14.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti «, ai procedimenti per l'ado-

zione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI

Art. 3.**3.1**

CENTARO

Al comma 1, sostituire l'articolo 404 ivi richiamato con il seguente:

«Art. 404. – (*Amministrazione di sostegno*). – La persona che, per effetto di una grave malattia ovvero di una menomazione fisica o psichica ovvero a causa dell'età avanzata, ovvero di un accertato stato di severa dipendenza da sostanze psicotrope o comunque alteranti protrattasi nel tempo, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi ovvero di mantenere uno stato di autonomia decisionale o funzionale, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio».

3.2 (Nuovo testo)

GUBETTI

Al comma 1, all'articolo 404 ivi richiamato, sostituire le parole: «di una grave malattia ovvero di una menomazione» con le altre: «di una infermità ovvero di una menomazione».

3.2

GUBETTI

Al comma 1, all'articolo 404 ivi richiamato, sostituire le parole: «di una grave malattia ovvero di una menomazione» con le altre: «di una infermità».

3.3

ZANCAN

Al comma 1, all'articolo 404 ivi richiamato, sopprimere la parola: «grave».

3.4

ZANCAN

Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 405 ivi richiamato, sostituire la parola: «esso» con la seguente: «e».

3.5

IL RELATORE

Al comma 1, quinto capoverso dell'articolo 405 ivi richiamato, lettera b), sostituire le parole: «in nome e per conto del beneficiario» con le seguenti: «in luogo del beneficiario».

3.6

IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 407 ivi richiamato, sostituire la parola: «istante» con la seguente: «ricorrente».

3.7

IL RELATORE

Al comma 1, terzo capoverso dell'articolo 407 ivi richiamato, sostituire la parola: «istanza» con la seguente: «ricorso».

3.8

ZANCAN

Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 409 ivi richiamato, sopprimere la parola: «personalmente».

3.9 (Nuovo testo)

ZANCAN

Al comma 1, all'articolo 410 ivi richiamato, al secondo capoverso, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «e deve tempestivamente informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso».

3.9

ZANCAN

Al comma 1, all'articolo 410 ivi richiamato, alla fine del primo periodo, secondo capoverso, dopo le parole: «della gestione» aggiungere le seguenti: «e in caso di contrasto con il medesimo il giudice tutelare», e al secondo periodo, sopprimere le parole: «di contrasto».

3.10

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 410 ivi richiamato, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente:

«L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti».

3.11 (Nuovo testo)

FASSONE

Nell'articolo 3, all'articolo 411 del codice civile ivi richiamato, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«Le disposizioni testamentarie a favore dell'amministratore di sostegno fatte dalla persona beneficiaria, dopo la nomina del medesimo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto, sono annullabili qualora l'amministrazione di sostegno sia stata disposta a causa di menomazione psichica. È parimenti annullabile qualsiasi convenzione stipulata, anche indirettamente, tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario prima che siano decorsi due anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno ovvero dall'approvazione del conto finale.», e inserire dopo il secondo capoverso il seguente:

«Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente».

3.11

FASSONE

Nell'articolo 3, all'articolo 411 del codice civile ivi richiamato, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«Le disposizioni testamentarie a favore dell'amministratore di sostegno fatte dalla persona beneficiaria, dopo la nomina del medesimo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto, sono annullabili qualora l'amministrazione di sostegno sia stata disposta a causa di menomazione psichica. È parimenti annullabile qualsiasi convenzione stipulata, anche indirettamente, tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario prima che siano decorsi due anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno ovvero dall'approvazione del conto finale.», e inserire, dopo il secondo capoverso il seguente:

«Sono tuttavia valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero persona con lui stabilmente convivente».

3.12

IL RELATORE

Al comma 1, nell'introdotta articolo 411 del codice civile, secondo capoverso, sostituire le parole: «dell'articolo 596» con le altre: «degli articoli 596, 599 e 779».

3.12-bis

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 411 ivi richiamato, secondo capoverso, sostituire le parola da: «prima» fino alla fine con le altre: «prima della cessazione dell'amministrazione di sostegno e dell'approvazione del conto finale».

3.13

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 411 ivi richiamato, terzo capoverso, inserire, dopo la parola: «decreto» l'altra: «motivato» e sopprimere le parole: «o istanza».

3.14

FASSONE

Al comma 1, nell'introdotta articolo 412 del codice civile, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal giorno in cui l'atto è stato compiuto nei casi di cui al primo comma, salvo che nell'ipotesi in cui l'annullamento sia domandato dal beneficiario. In quest'ultimo caso, nonché in quelli previsti dal secondo comma, il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno».

Art. 7.

7.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: "del coniuge", sono inserite le altre: "della persona stabilmente convivente,"».

Art. 9.

9.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie è abrogato».

Art. 13.**13.0.1**

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, primo comma, numero 5, dopo la parola: "curatore" è inserita l'altra: "amministratore di sostegno"».

13.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al capo II del titolo II, libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: "e dell'inabilitazione" sono sostituite con le altre: ", dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno".

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 720-bis. – Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno di applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla Corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della Corte d'appello pronunciato ai sensi del comma precedente può essere proposto ricorso per cassazione"».

13.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 686 del codice di procedura penale, comma 1, lettera b), dopo il numero 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;"

2. All'articolo 689 del codice di procedura penale, comma 2, lettera a), n. 8, le parole: "numero 1), quando l'interdizione o l'inabilitazione è stata revocata« sono sostituite con le altre: "numeri 1) e 1-bis) , quando l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione del sostegno sono state revocate;"».

Art. 15.**15.1 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

15.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.
